



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 20 del 21.04.2016

Oggetto: Proventi sanzioni Codice della Strada Anno 2016. Determinazioni.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventuno** del mese di **aprile** alle ore 18,10, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme d'uso.

Presiede l'adunanza il dott. PIETRO GERARDO MARIANI nella sua qualità di Sindaco

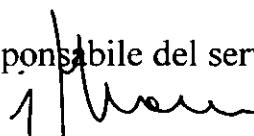
MARIANI PIETRO GERARDO	SINDACO	P
CAPUTO MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
CAPUTO FIORELLA	ASSESSORE	P

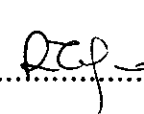
TOTALE PRESENTI 3 ASSENTI 0

Assiste il Segretario comunale Dr. DE VITO NICOLA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Pareri resi ai sensi dell'art.49 della D. L. gs. n. 267/2000:

Parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica: ☒ 

Parere favorevole per la regolarità contabile: 

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 26/04/2016 AL 11/05/2016
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL NESSO



LA GIUNTA COMUNALE



Premesso che:

- è necessario provvedere, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, alla quantificazione delle entrate il cui ammontare dipende da determinazioni dell'Amministrazione;
- il comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 10 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, dall'art. 31, comma 17 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 18 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 e come poi sostituito dall'art. 53, c.20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, disciplinano l'utilizzazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per l'inosservanza del Codice della strada;
- in particolare, il citato comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992 prevede che "Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2 ... Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità";
- l'art. 40 della Legge 29.7.2010, n. 120, ha modificato i commi 4, 4-bis e 5 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 1992 come di seguito: "4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
 - a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
 - c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

Atteso che, quindi, il legislatore ha previsto una destinazione parzialmente vincolata, limitatamente al 50 per cento del gettito, dei proventi derivanti dalle sanzioni per l'inosservanza del Codice della strada;

Considerato che sul redigendo bilancio è previsto un introito per l'anno 2016 pari ad € 1.000,00;

Ritenuto di dover determinare per l'anno 2016, in ossequio alle norme sopraindicate, la destinazione del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada;

Richiamati:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- l'art. 40 della Legge 120/2010;

111

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di destinare, per quanto illustrato in premessa, per l'anno 2016, il 50% dei proventi previsti per le sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada pari a €. 500,00 nel seguente modo:

- Segnaletica stradale	€. 200,00;
- acquisto attrezzature polizia municipale	€ 200,00
- Miglioramento della sicurezza stradale	€. 100,00;
- 3) Di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento nel bilancio di previsione 2016;
- 4) Di demandare al Responsabile del Servizio competente l'adozione degli adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

Con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.TO DOTT. MARIANI PIETRO GERARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00, con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 26 aprile 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 26 aprile 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DE VITO NICOLA